



POLITECNICO DI TORINO
SERVIZIO GESTIONE DIDATTICA

Unità di Staff

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI
DEI MEMBRI DEL COMITATO
PARITETICO PER LA DIDATTICA**

Quadriennio 2001/2005

Approvato dal Comitato di Presidenza del Senato Accademico del 18/06/2001

Regolamento per le elezioni dei membri del Comitato Paritetico per la Didattica

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le elezioni dei membri del Comitato Paritetico per la Didattica secondo quanto previsto dall'art. 3.1 dello Statuto e dagli articoli 4.1, 4.2 del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2 **Indizione**

Le votazioni per eleggere in seno al Comitato Paritetico per la Didattica gli 8 componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia e ricercatori confermati nell'ambito delle Strutture Didattiche d'Ateneo, sono indette dal Rettore con apposito decreto che ne fissa la data di svolgimento.

ART. 3 **Commissione Elettorale Centrale**

Per lo svolgimento delle elezioni di cui al precedente art. 2 è nominata dal Rettore apposita Commissione elettorale centrale, con compiti consultivi e di riscontro, composta da un professore di ruolo di prima fascia, con funzioni di Presidente, e da altri 4 componenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori e il personale tecnico ed amministrativo.

Non può far parte della Commissione nessun candidato.

La Commissione Elettorale centrale ha il compito di:

- raccogliere le candidature;
- indire assemblee per la presentazione ufficiale delle candidature e per la discussione dei programmi;
- accertare la regolarità delle operazioni di voto;
- decidere su eventuali ricorsi;
- procedere alla proclamazione dei risultati.

ART. 4 **Elettorato attivo**

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori confermati che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

ART. 5 **Elettorato passivo**

L'elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati candidati.

Ciascuna delle Strutture Didattiche è rappresentata dal candidato appartenente alla Struttura Didattica che ha raccolto il maggior numero di preferenze.

Le Strutture Didattiche di cui sopra sono:

- I Facoltà di Ingegneria
- II Facoltà di Ingegneria di Vercelli
- III Facoltà di Ingegneria
- Scuola Politecnica di Economia ed Organizzazione
- I Facoltà di Architettura

- Il Facoltà di Architettura.

Settimo ed ottavo membro sono individuati nel modo seguente:

- 1 membro, scelto tra i candidati non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle 3 Facoltà di Ingegneria e della Scuola Politecnica di Economia ed Organizzazione;
- 1 membro, scelto tra i candidati non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle 2 Facoltà di Architettura.

In caso di parità prevale l'anzianità nel ruolo di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità d'età.

Ciascun elettore può esprimere tre preferenze tra tutti i candidati a prescindere dalla Struttura di appartenenza.

Le votazioni avvengono secondo le modalità indicate nei successivi articoli 12 e 13.

ART. 6 (Esclusione dall'elettorato)

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80. Sono altresì esclusi coloro che siano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

ART. 7 Candidature

Le candidature devono pervenire al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, che le raccoglie entro il settimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno cinque elettori ed essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni elettore può sottoscrivere una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione nel frattempo non abbia rinunciato.

Il candidato può ritirare la propria candidatura durante le assemblee oppure mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale Centrale. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano pervenute entro e i termini stabiliti.

Il Politecnico di Torino assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esporre i propri programmi potendo utilizzare appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

Le candidature sono depositate ufficialmente presso il Servizio Gestione Didattica - Unità di Staff - e pubblicate nel sito: www.polito.it/elezionicomitatoparitetico.

ART. 8 Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività del Comitato Paritetico per la Didattica e per consentire la presentazione delle candidature, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale indice una o più assemblee

ufficiali nelle quali i candidati espongono i propri programmi e partecipano alla loro discussione.

Art. 9
Costituzione dei seggi

Le votazioni si svolgono in appositi seggi elettorali, allestiti presso uno o più locali nelle sedi delle Facoltà.

Art. 10
Commissioni di seggio

Almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni, con provvedimento del Rettore, sono nominate le Commissioni di seggio. Tali Commissioni sono composte da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, e tra i ricercatori. Assume la Presidenza di ciascuna Commissione il professore di prima fascia, che nomina tra i componenti un Vice-Presidente, il quale lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di momentanea assenza dal seggio, ed un Segretario.

A ciascuna Commissione di seggio sono aggregati tecnici informatici esperti delle procedure telematiche.

Non possono fare parte di tali Commissioni i candidati.

Art. 11
Calendario delle elezioni ed apertura dei seggi

La convocazione dell'elettorato attivo è effettuata almeno sette giorni prima della votazione dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale, comunicando le modalità previste dai successivi articoli 12 e 13.

Per l'espletamento delle votazioni i seggi sono aperti per le operazioni preliminari dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 nei giorni stabiliti.

Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi.

Art. 12
Modalità di svolgimento delle votazioni

Le elezioni sono effettuate elettronicamente tramite apposita procedura che prevede il sistema del voto telematico.

Lo svolgimento avviene mediante un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato e la segretezza del voto nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.

Art. 13
Votazione informatizzata

Le operazioni di voto si svolgono mediante:

- a) l'accertamento del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti nella propria categoria di appartenenza;
- b) la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione; il riconoscimento può avvenire anche per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;

- c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;
- d) la firma dell'elettore sul certificato;
- e) l'accesso dello stesso alla postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e la possibilità di esprimere la preferenza al videoterminale;
- f) la verifica dell'avvenuta votazione su una apposita stampante del seggio e la conseguente annotazione sul registro dei votanti.

Art. 14

Scrutinio informatizzato

Immediatamente dopo la chiusura della votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio consistenti:

- a) nell'accertamento della rispondenza fra il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto risultante dagli elenchi cartacei ed il numero risultante dal sistema telematico;
- b) nel prelevamento e decodificazione dei voti, tramite la procedura informatizzata del sistema, che determina i risultati dell'avvenuta votazione.

Ciascuna Commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi e quelli eventualmente non espressi. I verbali devono essere consegnati al Presidente della Commissione Elettorale Centrale che, avvalendosi degli esperti informatici, procede allo scrutinio definitivo dei voti forniti dal sistema elettorale.

Successivamente il Presidente, preso atto dei risultati, procede alla proclamazione dei candidati eletti, tramite avviso che è pubblicato sul sito web e affisso nelle bacheche dell'albo ufficiale dell'Ateneo.

Art. 15

Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide soltanto se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso contrario vanno ripetute.

Art. 16

Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà in via definitiva entro i 3 (tre) giorni successivi. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

I risultati definitivi delle elezioni vengono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 17

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.